



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del Reg.	Oggetto: TASI esercizio finanziario 2016. Conferma aliquote
Data 30.04.2016	

L'anno Duemilasedici il giorno 30 del mese di APRILE alle ore 14,50 convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla PRIMA convocazione, in sessione ordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	SABATINO Monica (Sindaco)	SI		10)	OSSO Giusi	SI	
2)	PATI Emma	SI		11)	CANNATA Gianluca	SI	
3)	MORELLI Ermelinda	SI		12)	MANNARINO Adelmo	SI	
4)	MORELLI Giovanni Battista	SI		13)	MAZZEI Sante	SI	
5)	TEMPO Sergio	SI		14)	VELTRI Concetta	SI	
6)	CICCIA Caterina	SI		15)	BRUNO Miriam	SI	
7)	RUBINO Antonio	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	ARONE Elena		SI	17)	RUGGIERO Sergio		SI
9)	SALVATORE Alessandro		SI				

PRESENTI	14
Assegnati	17

ASSENTI	03
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI.
PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale D.ssa Maria Luisa MERCURI.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. 14 consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI, introduce l'argomento iscritto al punto 10 dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, di cui alla proposta di deliberazione per come predisposta dall'ufficio di Ragioneria, avente a oggetto: **"TASI esercizio finanziario 2016. Conferma aliquote"**;

Prende la parola l'Assessore Sergio Tempo il quale relaziona sul punto posto all'o.d.g.

Interviene la Consigliera Francesca Menichino la quale chiede se è previsto l'azzeramento della TASI perché sarebbe stato più opportuno aumentare l'IMU. Quindi propone almeno sotto il profilo della programmazione e per fini di semplificazione nei confronti del contribuente, un aumento dell'IMU e l'azzeramento della TASI.

Replica l'Assessore Sergio Tempo il quale rappresenta che si tratta di una ipotesi che può costituire oggetto di studio e pertanto dichiara la propria disponibilità a trattarlo nell'apposita Commissione.

Il Presidente del Consiglio sentito l'intervento dell'Assessore Tempo e della Consigliera Francesca Menichino pone ai voti l'argomento in discussione.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 14
CONSIGLIERI ASTENUTI	N. 00
VOTI FAVOREVOLI	N. 10 (Maggioranza)
VOTI CONTRARI	N. 04 (Minoranza: Mazzei, Veltri, Bruno, Menichino)

Visto l'esito delle votazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1. LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto;
- 2. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 3. DI INDIVIDUARE** i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alla proposta di deliberazione, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura TASI è diretta.
- 4. DI PRECISARE** che la diminuzione dell'aliquota relativa ai beni merce dall'1,5 per mille all'aliquota base (1 per mille) è determinata dalla situazione di crisi che investe il settore dell'edilizia.
- 5. DI APPROVARE** a valere per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito preventivabile in €.537.000,00

Tipologia immobile	Aliquota
Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria)	0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili Merce	1 per mille

6. **DI DETERMINARE** nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, che l'occupante versi la TASI nella misura del 15% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, e che il possessore versi la restante parte.
7. **NEL CASO** in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale versa la TASI nella percentuale del 85%, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali versano sia i possessori che gli occupanti secondo le rispettive percentuali.
8. **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille in relazione alle diverse tipologie di immobile.
9. **DI DARE ATTO** che il provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c) del decreto legislativo n°267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016.
10. **DI DARE ATTO** che il gettito TASI di € 537.000,00 previsto in Bilancio ha una percentuale di copertura del 27,95 % dei costi relativi ai servizi indivisibili.
11. **DI RINVIARE**, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, al Regolamento Generale delle Entrate ed alla normativa di settore.
12. **INVIARE** la deliberazione consiliare di approvazione definitiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.



CITTA' DI AMANTEA (Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 CONFERMA ALIQUOTE 2015
-----------------	---

L'Ufficio Proponente _____

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. (Ass. re al Bilancio Dott. Sergio Tempo)

Data 22-4-2016

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 - T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>22-4-2016</u> Il Responsabile: (Rag. Giancarlo SOCIEVOLE)
---	---

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>22-4-2016</u> Il Responsabile: (Dr. Gaetano VIGLIATORE)
--	---

Intervento Capitolo / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data _____ Il Responsabile: (Dr. Gaetano VIGLIATORE)
--	--

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
<u>30-4-2016</u> <u>ore 14.50</u>	<u>Punto 10)</u>	<u>SI APPROVA LA PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTE 2015</u>

Deliberazione n° <u>13</u>	Presenti n° <u>14</u>	Votanti N° <u>14</u>	Voti Favorevoli n° <u>10</u>	Voti Contrari n° <u>4</u>	Astenuti n° <u>0</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

<u>Imm. Esecutiva</u>	<u>Capigruppo</u>	<u>Prefettura</u>
-----------------------	-------------------	-------------------

WAGG. MINORANZA:
KAZZI-
BRUNO-
VELTRI-
GENECHINO

Il Segretario Generale
 (Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ai commi 639-704 dell'art. 1 ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (Imposta municipale propria)
 - TASI (Tributo Servizi Indivisibili) quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 che nell'ambito della disciplina IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI

ATTESO che l'articolo 1 della legge 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n° 446/1997 può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014 che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2.5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che a condizioni che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalente o inferiore a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge n° 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n° 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC concernenti tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 delle n. 190 del 23 dicembre 2014 che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 l. n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) d.l. n.16/2014, prevede che il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9;

CONSIDERATO che nel caso in cui l'unità immobiliare é occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

ATTESO che ai sensi dell'art. 1 L. n. 147/13 comma 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

CONSIDERATO che a partire dall'anno 2015 é considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta in parola ed alla Legge 27 Luglio 2000 n° 2012 "Statuto dei diritti del contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

VISTO l'art.27 comma 8° della L.n° 448/2001 il quale dispone che :”Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 26 L 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

APPURATO quindi che:

- il Tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016 è stato quantificato in € 537.000 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura della misura del 27,95% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all'utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

PRESO ATTO dei costi relativi ai servizi indivisibili per l'anno 2016 così come comunicati dal Servizio Finanziario, di seguito riportati:

Tabella A

Descrizione del Servizio	Importo
Energia elettrica per la pubblica illuminazione	€ 600.000,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 150.000,00
Gestione rete stradale Comunale	€ 320.000,00
Servizi di polizia locale	€ 605.000,00
Servizio di Protezione Civile	€ 6.000,00
Videosorveglianza	€ 80.000,00
Cani Randagi	€ 25.000,00
Urbanistica , arredo urbano e gestione del territorio	€ 135.000,00
Totale	€ 1.921.000,00

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 38 del 12/08/2015 recante ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI anno 2015"

CONSIDERATO che si reputa opportuno approvare, per l'anno 2016 le aliquote del tributo come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale c/2 c/6 e c/7)	0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili Merce	1 per mille

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D, Lgs n° 267 del 18/08/2000

Propone

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura TASI è diretta;
3. Di precisare che la diminuzione dell'aliquota relativa ai beni merce dall'1,5 per mille all'aliquota base (1 per mille) è determinata dalla situazione di crisi che investe il settore dell'edilizia

4. Di approvare a valere per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito preventivabile in € 537.000

Tipologia immobile	Aliquota
Unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale c/2 c/6 e c/7)	0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1,5 per mille
Aree edificabili	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Immobili Merce	1 per mille

5. Di determinare nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, che l'occupante versi la TASI nella misura del 15% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta, e che il possessore versi la restante parte.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale versa la TASI nella percentuale del 85%, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali versano sia i possessori che gli occupanti secondo le rispettive percentuali
7. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille in relazione alle diverse tipologie di immobile
8. Di dare atto che il provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c) del decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016
9. Di dare atto che il gettito TASI di € 537.000 previsto in Bilancio ha una percentuale di copertura del 27,95 % dei costi relativi ai servizi indivisibili
10. Di rinviare, per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, al Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, al Regolamento generale delle Entrate ed alla normativa di settore
11. Inviare la deliberazione consiliare di approvazione definitiva al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine previsto dalla normativa vigente, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
12. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETERIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ermelinda MORELLI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal
17 MAG. 2016 n° 313 e vi rimarrà per 30 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124,
comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente MAURIZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 17 MAG. 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è
stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal
17 MAG. 2016 come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE